

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958

(95^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (2302) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 981, 982, 983, 985
BOSIA	982
CARELLI, <i>relatore</i>	981, 983, 984
FABBRI	982
PASTORE	983
RISTORI	983
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	984

« Trasformazione in Istituto zootecnico-agrarico lombardo e suo riconoscimento in ente morale dell'Istituto sperimentale agrario cremonese - Fondazione Giuseppe Robbiani » (2399) (Iniziativa dei deputati Zanotti e Zambelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	986, 987
BRASCHI, <i>relatore</i>	986

La seduta è aperta alle ore 16,20.

Sono presenti i senatori: Bosca, Braschi, Carelli, Cerutti, De Giovine, Fabbri, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Ristori, Salari e Salomone.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bosi e Pallastrelli sono sostituiti rispettivamente dai senatori Pastore Raffaele e Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (2302) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nei giorni 7 gennaio, 15 febbraio, 19 e 23 maggio 1955 furono conclusi gli accordi tra Italia e Stati Uniti d'America relativi al programma di cooperazione economica, approvati dal nostro Parlamento con legge 20 maggio 1957. Questi accordi contemplano l'assegnazione all'Italia, di somme che costituiscono il fondo da cui si attingono i mezzi per il potenziamento della piccola proprietà contadina.

Il disegno di legge al nostro esame ha lo scopo di autorizzare una spesa di cinque miliardi di lire, di cui tre destinati alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, e due agli istituti di credito agrario. Contiene inoltre un'importante innovazione nell'articolo 3, il quale modifica il numero 3 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, che non avvantaggiava il coltivatore diretto e non facilitava la formazione di aziende agricole. Quella legge, infatti, era troppo drastica, ed è praticamente rimasta inoperante. L'emendamento che l'articolo 3 del disegno di legge in esame apporta alla legge del 1954 dà all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura la facoltà di discriminare, di considerare il caso singolo, evitando interpretazioni troppo restrittive della legge.

Concludendo, mi pare che il provvedimento sia tale da meritare senz'altro l'approvazione della Commissione.

BOSIA. Onorevoli colleghi, il mio intervento non concerne tanto il disegno di legge in esame, quanto una situazione di carattere generale che intendo sottolineare.

Ci troviamo di fronte ad una disponibilità di mezzi finanziari da erogare a titolo di anticipo a beneficio degli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento; l'articolo 3 precisa che si deve favorire la formazione di aziende agricole familiari. Ora, si sa che il credito viene di solito concesso a determinate aziende agricole, su garanzia ipotecaria, e cioè quasi esclusivamente alle medie e grandi aziende, perchè le piccole non possono fornire garanzie ipotecarie sufficienti; in effetti sono però le piccole aziende quelle che hanno maggior bisogno di prestiti e di anticipazioni.

Concludendo, mentre scopo principale del credito era quello di favorire la formazione delle piccole aziende, in realtà esse non risentiranno alcun vantaggio dal provvedimento e non riusciranno quindi a progredire come dovrebbero. Sarebbe quindi nostro compito cercare una soluzione che sia favorevole alle piccole aziende.

PRESIDENTE. La nostra Commissione si è sempre dimostrata molto sensibile a queste esigenze; ricordo infatti che fu nominata una

Sottocommissione per lo studio della riforma del credito agrario, particolarmente a favore dei piccoli proprietari. L'argomento è stato ripetutamente discusso anche in Assemblea, ed è stato oggetto di un ordine del giorno col quale si invitava il Ministro dell'agricoltura ad intervenire in favore della piccola proprietà contadina.

Quanto il senatore Bosia ha affermato è vero; ma in questo momento siamo chiamati ad esaminare un disegno di legge del quale la modifica o la reiezione finirebbe col portare pregiudizio proprio alla piccola proprietà contadina che noi intendiamo salvaguardare.

È noto che per concedere aiuti alla piccola proprietà contadina vi sono due strade: o lo istituto di credito stabilisce il prestito, e il Governo concorre a pagare la metà degli interessi, ovvero la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina acquista il terreno e lo cede al contadino allo stesso prezzo, ferma restando la partecipazione al pagamento degli interessi.

Ora, finchè non sarà effettuata una più ampia riforma fondiaria, di cui si sente assoluta necessità, non si può non essere favorevoli agli attuali criteri di erogazione del credito.

Oggi, purtroppo, il venditore sa di non avere limiti di prezzo stabiliti per legge, e chiede al contadino prezzi esorbitanti. Quando sarà stabilito il limite di prezzo, e l'espropriazione dei terreni fissata solo per quelli incolti, che assommano a circa un milione di ettari, la situazione cambierà notevolmente; ma per ora ci si deve contentare.

Prego pertanto la Commissione di non voler ritardare l'approvazione del disegno di legge, che porta comunque un beneficio alla piccola proprietà contadina.

FABBRI. L'oggetto del disegno di legge in esame è molto importante, tanto è vero che esso fu discusso presso l'altro ramo del Parlamento in Assemblea. Il Governo deve tener presente che non si può discriminare, come si è fatto in molti casi, in materia di concessione di credito, ed obbligare i contadini a formare determinati tipi di cooperative. Queste interferenze possono essere dannose: non si possono imporre delle formazioni familiari che oggi non rispondono più alle attuali esigenze.

Sappiamo tutti che nell'ambito delle aziende agricole familiari esistono a volta contrasti fortissimi che impediscono il buon andamento delle aziende stesse.

Con questo sistema si continua a favorire il disfacimento delle proprietà terriere, e proprio in un momento in cui, a seguito degli accordi per il Mercato comune, l'Italia dovrebbe compiere il massimo sforzo in questa direzione.

Il Presidente ha detto che occorre una riforma fondiaria meglio organizzata. Penso che sarebbe opportuno esaminare la questione in Assemblea e discutere ampiamente e liberamente il problema della politica agraria del nostro Paese. Se la politica seguita finora in campo di piccola proprietà contadina era ancora comprensibile — anche se io non sono mai stato d'accordo — ritengo che sia giunto il momento di interrompere il processo di divisione continua dei terreni.

RISTORI. Il gruppo comunista è favorevole al consolidamento della piccola proprietà contadina ed al suo sviluppo; quindi non abbiamo nulla da obiettare quando si tende a questo scopo. Ma abbiamo fatto in passato delle riserve riguardo alla legge per la formazione della piccola proprietà contadina, perchè ritenevamo — ed i fatti in certa misura ci hanno dato ragione — che il provvedimento mirasse a dare l'illusione di uno sviluppo della proprietà contadina. In realtà i 19.000 ettari acquistati in questi anni sono ben poca cosa in confronto alle grandi disponibilità esistenti. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ha acquistato modestissime estensioni di terreno, ma ha certamente influito sul prezzo di mercato delle terre, determinando un aumento. Quello però che maggiormente ci preoccupa è la sensazione che il Governo voglia eludere il problema generale della riforma fondiaria come richiesto dalla Costituzione.

Mi risulta che in un comune del Mugello una proprietà abbia subito in pochi anni tre acquisti; uno di essi è stato effettuato da una cooperativa di combattenti e reduci di Bitonto, che sta ora trattando con i contadini del luogo per fare una speculazione chiedendo una cifra notevolissima; è noto fra l'altro come i terreni del Mugello siano poco fertili. Ecco come i contadini vengono, per così dire, presi per il collo.

Tutto questo avviene perchè nella legge di formazione della piccola proprietà contadina non si dà diritto di prelazione ai contadini che già sono sui terreni...

CARELLI, *relatore*. Ma generalmente i contadini hanno questo diritto.....

PRESIDENTE. ...e poi il contratto è, com'è evidente, bilaterale, e occorre l'accordo dei due contraenti. Chi non trova convenienza non effettua l'acquisto. Inoltre il prezzo è stabilito previo parere dell'ispettore agrario, che giudica anche in base ai prezzi dei terreni vicini.

RISTORI. Comunque mi sono state segnalate molte speculazioni. Inoltre nella campagna di Firenze si stanno svolgendo episodi veramente tristi, e i contadini si rivolgono ai sindaci alla ricerca di una soluzione dei loro problemi. Sono giunte in questi giorni le cartelle dell'esattoria delle tasse; per la Cassa di assistenza sanitaria, ed esempio, le dodici lire per giornata lavorativa ettaro-coltura sono state portate a diciotto. Ma è avvenuto di più: nella nostra provincia, col luglio del 1957 si è determinato un aumento sensibile delle tasse per ettaro-podere, per cui si è arrivati a cifre astronomiche.

Chiedo al Sottosegretario la promessa che il Governo proporrà una riforma agraria di carattere generale conforme ai principi della Costituzione prendendo nel frattempo le misure necessarie per alleggerire la situazione.

PASTORE. Ho chiesto di parlare per domandare ai colleghi se si sono posti questo interrogativo: lo stanziamento proposto col presente disegno di legge va a beneficio della piccola proprietà contadina oppure della grande proprietà terriera? È da tener presente, egregi colleghi, che il nostro Paese, su un'estensione di 30 milioni di ettari di terreno, ha una popolazione di quasi 50 milioni. Quindi la ... fame della terra è una conseguenza di fatto, ed è quella che ci ha indotti a varare la legge del 1948 con la quale si stabiliva che anche i terreni appartenenti agli enti pubblici dovevano essere soggetti alla riforma; invece le Prefetture, dove possono, ne ostacolano l'applicazione.

Il contadino, se vuole un pezzo di terra, deve pagarlo ad alto prezzo; c'è poi anche il... sottomano, e non in forma clandestina, ma che viene fatto addirittura mediante atto pubblico!

Ecco qui un contratto redatto nell'ottobre del 1956 dal contadino Raffaele Basile di Gravina di Puglia, il quale, per poter ottenere 24 ettari, deve sborsare 2.480.000 lire!

Esiste l'ente che può comprare i terreni; perchè abbiamo creato la Cassa della piccola proprietà contadina? Sono applicate le leggi esistenti? Egregi colleghi, è noto che la legge del 1946 sulla bonifica integrale non è assolutamente applicata ed è noto che i proprietari mercanteggiano attraverso la Cassa della piccola proprietà contadina per vendere i loro terreni, anzichè subire l'esproprio.

È qui che il Governo deve intervenire. Abusi avvengono ovunque nelle nostre regioni ed anche nella mia provincia, quella di Bari. Nel 1950 fu redatto il piano di applicazione della riforma dal Ministro Segni, ma poi fu modificato con decreto e reso esecutivo solo per una parte; nell'altra parte il piano non è stato adottato; intanto succede quanto ho sopra lamentato. Se fosse applicata la nota legge n. 31 molti terreni dovrebbero essere espropriati. Per esempio, ecco qui la copia di un contratto accessorio con il quale la proprietaria del terreno, una certa signora Gerace, non intendendo assolutamente vendere la sua tenuta di 300 ettari per la cifra, fissata, di 94 milioni, ne vuole 29 in più dagli acquirenti. Mi sono interessato presso la Cassa della piccola proprietà contadina ma la signora non vende se non ne è obbligata. Ora, se noi applicassimo la legge del 1946 ed espropriassimo quei terreni, che hanno effettivamente bisogno di trasformazione agraria, allora certamente i prezzi cadrebbero.

Concludendo, con il presente disegno di legge noi chiediamo ancora altri miliardi allo Stato. A parte il fatto che dovremmo far sì che vadano effettivamente a beneficio della piccola proprietà, perchè invece non applichiamo le leggi in vigore cominciando dalle proprietà dello Stato? Il disegno di legge sul demanio armentizio, per esempio, l'abbiamo rinviato; il Presidente attendeva alcune notizie in merito, ma quelle notizie non verranno mai!

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ecco qui le notizie richieste; le metto a disposizione del Presidente.

CARELLI, *relatore*. Desidero rispondere al senatore Pastore. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina — e qui il collega Pastore ha ragione — nel procedere alla stima dei terreni, ne fa la perizia di carattere cauzionale, cioè valuta i due-terzi del valore reale dei fondi. È logico quindi che il proprietario si garantisca con gli acquirenti attraverso quei contratti che il senatore Pastore ci ha ora presentato. Bisognerebbe evitare questi inconvenienti, ma la Cassa opera in questo senso per garantirsi; ecco perchè la stima che fa normalmente il suo tecnico, e farebbe qualsiasi tecnico di qualunque altro istituto che operi nell'interesse dell'acquirente, è appena dei due terzi del valore reale del fondo. Comunque, a questo si potrà sempre rimediare; tanto è vero che con la legge n. 634 abbiamo concesso la fideiussione dello Stato nell'interesse dell'acquirente quando acquista attraverso istituti di credito, non attraverso la Cassa della piccola proprietà contadina.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Voglio subito dire al senatore Carelli, che in un certo qual senso ha sposato la tesi del senatore Pastore, che in sostanza quanto egli ha affermato risulta in contrasto con l'intervento del senatore Ristori. Perchè il senatore Ristori ha lamentato che le operazioni della Cassa portano all'aumento del valore dei terreni sul mercato, mentre invece il senatore Carelli ha voluto sostenere che la Cassa valuta di meno questi terreni. Quindi è il caso che gli onorevoli senatori che hanno parlato si mettano d'accordo; per noi del Ministero ciò significa avere la coscienza tranquilla, in quanto è la prova che facciamo le cose con la maggiore obiettività.

L'onorevole Longo e tutti i suoi colleghi di partito, nei discorsi fatti al Senato ed alla Camera hanno sempre segnalato la circostanza dell'aumento del prezzo dei terreni. Il senatore Fabbri viceversa espresse nel settembre del 1957 un concetto nuovo che mi sorprese un po' data l'appartenenza al settore di sinistra

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

95ª SEDUTA (13 febbraio 1958)

del senatore Fabbri: secondo questo concetto noi non avremmo dovuto e non dovremmo incoraggiare la creazione della piccola proprietà contadina, specialmente di fronte al Mercato comune europeo. Questo suo concetto è molto interessante e che l'argomento sia studiato e meditato mi sembra quanto mai serio ed opportuno.

Comunque, a conforto del senatore Fabbri preciserò che non si tratta oggi della formazione della piccola proprietà contadina, ma di un ulteriore stanziamento a favore della piccola proprietà contadina.

Desidero dare qualche altra informazione alla Commissione per quanto attiene alla legge sulla formazione della piccola proprietà contadina ed alle sue realizzazioni. Al 31 dicembre 1957 sono state fatte operazioni riguardanti ben 747.810 ettari per la formazione della piccola proprietà contadina; mentre da parte della Cassa fino alla stessa data del 31 dicembre 1957 sono state fatte operazioni per 23.770 ettari, e rimborsi sono avvenuti per 7.776 ettari.

Dopo queste notizie, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

Sulla disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed approvato con la legge 29 gennaio 1957, n. 112, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per la formazione della piccola proprietà contadina.

(È approvato).

Art. 2.

Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio del-

l'entrata e saranno erogate a titolo di anticipazione:

a) per un importo non superiore a tre miliardi di lire, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;

b) per importi complessivamente non superiori a due miliardi di lire, agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

Le anticipazioni verranno disposte con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il servizio per capitale ed interessi del prestito previsto dall'articolo 1 della presente legge viene assunto, pro quota, dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e dagli istituti di credito agrario interessati.

Le anticipazioni verranno utilizzate per le operazioni finanziarie riguardanti la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. Le condizioni ed i criteri di impiego delle anticipazioni verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

Al n. 3 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono aggiunte, in fine, le parole: « con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari ».

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

95ª SEDUTA (13 febbraio 1958)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

È stato presentato dai senatori Cerutti, Seneni, Ristori, Fabbri e Bosi il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, considerato che il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per la concessione di mutui destinati alla formazione della piccola proprietà contadina pretende subordinare la concessione stessa per le cooperative all'impiego di suddivisione dei terreni acquistati tra gli associati in unità colturali organiche; rilevato che una tale pretesa è contraria allo spirito ed alla lettera di tutte le vigenti norme di legge per la formazione della piccola proprietà contadina le quali specificano che la cooperativa regolarmente costituita, " sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, sia che se ne proponga la divisione tra i soci " può, al pari del compratore singolo, fruire di mutui, a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi; constatato che, specie in molte zone della Valle padana, le cooperative agricole a conduzione unita hanno rappresentato e rappresentano la più razionale ed equa possibilità di utilizzazione della mano d'opera e la maggiore spinta verso il progresso tecnico nelle campagne; ricordato che il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito per rogito notaio Castellini in Roma il 29 dicembre 1927, è istituto di diritto pubblico che ha funzione di favorire il progresso agricolo nella direzione voluta dalle leggi, e che pertanto deve applicare le leggi istitutive e le leggi speciali senza potersi arrogare in qualunque modo ed in qualunque sede il potere di modificarle, impegna il Governo ad intervenire perchè, annullata ogni deliberazione contraria, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento garantisca a tutte le cooperative regolarmente costituite che ne facciano richiesta, qualunque sia la forma di conduzione proposta per la terra da acquistare, la possibilità di ottenere, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successi-

ve integrazioni e modificazioni, la concessione dei mutui necessari all'acquisto dei terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura di un ordine del giorno, presentato dal senatore Carelli:

« L'8ª Commissione permanente del Senato invita il Governo a disporre perchè nelle zone interessate la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina operi per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e possa demandare agli Ispettorati compartimentali agrari eventuali funzioni di controllo nelle circoscrizioni territoriali di loro competenza ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanotti e Zanibelli:

« **Trasformazione in Istituto zootecnico-agrario lombardo e suo riconoscimento in ente morale dell'Istituto sperimentale agrario cremonese - Fondazione Giuseppe Robbiani** » (2399) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanotti e Zanibelli: « Trasformazione in Istituto zootecnico-agrario lombardo e suo riconoscimento in ente morale dell'Istituto sperimentale agrario cremonese Fondazione Giuseppe Robbiani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRASCHI, *relatore*. Il presente disegno di legge contempla la trasformazione in Istituto zootecnico-agrario lombardo e suo riconoscimento in ente morale dell'Istituto sperimentale agrario cremonese Giuseppe Robbiani, fon-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

95ª SEDUTA (13 febbraio 1958)

dato nel 1922. Questo organismo, che ha operato come istituto sperimentale applicandosi alle diverse forme di sperimentazione agraria quasi come istituto pilota, oggi ritiene di doversi trasformare in istituto con indirizzo zootecnico-agrario. Fondato, come ho già detto, nel 1922 per iniziativa della cattedra ambulante di agricoltura di Cremona, ha acquisito diverse benemerienze durante il suo periodo di attività e si è messo in particolare evidenza attraverso i compiti a suo tempo affidatigli dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ha 75 ettari di terreno con 25 famiglie che lavorano e vivono sul posto; il terreno tutto irrigabile e dedicato a molteplici esperienze, compresa la coltivazione del tabacco. Con la trasformazione proposta dal disegno di legge in esame, l'Istituto conserva il proprio capitale.

Non ho nessuna particolare osservazione da fare.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto sperimentale agrario cremonese « Fondazione Giuseppe Robbiani » in Cremona, di cui alla tabella A annessa al regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, è trasformato in Istituto zootecnico agrario lombardo « Fondazione Giuseppe Robbiani » con sede in Cremona ed è riconosciuto in Ente morale consorziale autonomo, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'agricoltura.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto ha per iscopo di contribuire all'incremento delle produzioni animali e vegetali che hanno maggiore importanza nell'agricoltura lombarda e segnatamente del bestiame da latte. Per il raggiungimento di tale scopo l'Istituto assolve, in particolare, i seguenti compiti:

a) l'allevamento e la selezione di animali riproduttori;

b) l'importazione, la produzione, la diffusione, la conservazione e l'utilizzazione di soggetti scelti di razze animali e di specie vegetali, per l'incremento degli allevamenti e delle culture;

c) studi, ricerche a carattere applicativo e pubblicazioni su argomenti zootecnici ed agrari che interessano la pratica degli allevamenti e delle coltivazioni e la lavorazione dei prodotti agrari;

d) la preparazione di tecnici e maestranze.

(È approvato).

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) la direzione.

(È approvato).

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto:

1) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) da un rappresentante di ciascuno degli Enti e privati fondatori dell'Istituto sperimentale agrario cremonese « Fondazione Giuseppe Robbiani », su richiesta dei medesimi;

3) da un rappresentante per ciascuno degli Enti che concorrono in modo continuativo al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un milione di lire all'anno, riducibile ad un quinto per le organizzazioni sindacali agricole, e che, su proposta del Consiglio di amministrazione, siano ammessi dal Ministero dell'agricoltura a far parte del Consorzio di mantenimento dell'Ente.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, due volte all'anno su invito del presidente ed in via straordinaria in caso di necessità.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati dall'Ente da cui ripetono la nomina. Il diritto alla rappresentanza degli Enti, di cui al numero 3 del presente articolo, cessa col cessare del concorso finanziario ovvero qualora gli Enti non provvedano al versamento del contributo.

(È approvato).

Art. 5.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari dell'Ente e sui provvedimenti di straordinaria amministrazione;

b) di deliberare, non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul resoconto dell'attività svolta nell'anno e sul conto consuntivo e, non oltre il 31 ottobre, sul bilancio preventivo dell'Ente;

c) di sottoporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le proposte di formulazione e di eventuale modificazione dello statuto;

d) di provvedere al regolamento organico e al trattamento economico del personale, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) di nominare il direttore ed il personale tecnico amministrativo secondo le norme del regolamento.

(È approvato).

Art. 6.

Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Ente; vigila e cura perchè siano eseguiti i deliberati del Consiglio di amministrazione; provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina ed al funzionamento dell'Ente.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio di amministrazione, ma è tenuto a sottoporre alla ratifica di esso il provvedimento nella prima adunanza del Consiglio stesso.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice-presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, da altro membro del Consiglio di amministrazione da lui designato.

(È approvato).

Art. 7.

L'indirizzo tecnico scientifico dell'Istituto è sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione dal direttore, il quale lo presenta accompagnato da una relazione sul lavoro eseguito e sul programma dell'anno successivo.

(È approvato).

Art. 8.

Le attività e le passività dell'Istituto sperimentale agrario cremonese « Fondazione Giuseppe Robbiani » esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni in vigore alla stessa data e l'uso dei beni immobili, sono trasferiti all'Istituto zootecnico agrario lombardo « Fondazione Giuseppe Robbiani » con sede in Cremona.

(È approvato).

Art. 9.

L'Istituto trae i mezzi per il funzionamento:

1) dal reddito dell'azienda agraria dell'Istituto stesso;

2) da contributi di enti aderenti al Consorzio per il mantenimento dell'Istituto;

3) da eventuali contributi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 10.

L'Ente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dopo quindici giorni dalla data della deliberazione di approvazione del Consiglio di amministrazione;

b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;

c) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.

(È approvato).

Art. 11.

La revisione della gestione dell'Ente è affidata ad un Collegio di revisori di conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, così designati:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, dal Ministro del tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) un revisore effettivo, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

(È approvato).

Art. 12.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà approvato lo statuto dell'Ente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare il regolamento organico del personale.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari